

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO, LA TUTELA DEL MARE, LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E LA CONVERSIONE ECOLOGICA DELLA PRODUZIONE DI CIBO IN CAMPANIA

TITOLO I

Principi generali

Art.1.

Della cura dell'ambiente

1. La Campania considera l'azione per fronteggiare la crisi climatica priorità fondamentale di intervento per assicurare un presente e un futuro più sicuri, più giusti, più inclusivi e con un più alto livello di qualità della vita alle sue cittadine e ai suoi cittadini.
2. La cura del suolo, del mare, dell'Appennino, dell'acqua e dell'aria; la promozione di città e paesi socialmente sempre più inclusivi e rigenerati; la tutela e la promozione della biodiversità; la cura del vivente non umano; la promozione di una cultura diffusa in materia ambientale e di sana alimentazione a partire dalla scuola rappresentano le articolazioni di una visione unitaria della tutela dell'ambiente e della qualità della vita che investe tutti i campi dell'organizzarsi in società e delle sue attività.
3. La Campania, in attuazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione, assume come vincolanti per sé e come opportunità per un suo nuovo e armonico sviluppo, capace di generare anche nuovo e buon lavoro, gli obiettivi della Agenda 2030 e 2050 dell'Onu, della Strategia ambientale europea in attuazione degli obiettivi di azzeramento delle emissioni climalteranti; delle direttive in materia di tutela della biodiversità e del mare.
4. La presente legge, in tale quadro, fissa gli obiettivi e ne disciplina l'attuazione, in materia di tutela del suolo e di blocco del suo consumo; di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili; di conversione ecologica della coltivazione e della produzione di cibo.

Art.2.

Della partecipazione popolare alla cura dell'ambiente

1. La Regione Campania riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva e all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La Regione considera il dibattito pubblico strumento essenziale di valorizzazione dei processi di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti e interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica ed entro tre mesi dall'approvazione della presente legge presenta al Consiglio uno specifico Regolamento attuativo.
3. Per favorire il processo partecipativo più ampio, in tutti gli strumenti previsti dal Titolo III dello Statuto della Regione Campania, è ammessa la possibilità di firma con gli strumenti di riconoscimento dell'identità digitale.

TITOLO II

Cambiamento climatico e governo del territorio

Art.3.

Obiettivi strategici

1. Al fine di contrastare l'acuirsi e l'infittirsi delle calamità naturali, la Regione Campania persegue con urgenza un approccio integrato tra questioni ambientali e politiche urbanistiche. Ne sono cardine:

- a) il contrasto efficace al consumo di suolo;
- b) la formulazione e l'attuazione di programmi di delocalizzazione degli edifici pubblici e privati realizzati in aree a elevato rischio idrogeologico;
- c) una rigenerazione urbana che promuova l'accrescimento dei valori ambientali (azzeramento del consumo di suolo; programmi di eliminazione di aree asfaltate e di forestazione, per il contenimento dei deflussi idrici superficiali e il contrasto alle isole di calore; sviluppo delle coperture fotovoltaiche come contributo al contenimento delle emissioni climalteranti) e l'accrescimento dei valori sociali (inclusione; qualità urbana; funzioni di interesse collettivo; azioni di animazione socio-culturale, di formazione permanente e di aggiornamento professionale; educazione sanitaria; pratica dello sport);
- d) la ridefinizione in aumento e a integrazione degli standard urbanistici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in funzione del maggior fabbisogno di aree pubbliche verdi e di superfici destinate alla mobilità sostenibile derivante dalle attuali esigenze di adattamento al cambiamento climatico;
- e) il ripristino degli ecosistemi degradati.

Art. 4.

Norme urbanistiche

1. Ai fini di cui al c. 1 sono indirizzate le norme seguenti a modifica della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16:

- a) i Comuni attivano entro un anno dall'adozione della presente legge appositi documenti di strategia per il perseguimento degli scopi di cui al c. 1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) devono essere progettati, attraverso un'apposita sezione da prevedere o integrare in caso di PUC già approvati, anche come Piani locali di adattamento climatico. La Regione assicura sostegno e supporto tecnico ai Comuni nell'espletamento dei compiti di cui al presente comma
- b) per le finalità di sicurezza idraulica e idrogeologica i Comuni adottano il PUC così ridefinito entro il termine di un anno dall'aggiornamento dei Piani stralcio di assetto idrogeologico o, in prima applicazione, dall'approvazione della presente legge;
- c) i Comuni che entro un anno non abbiano adottato il PUC non avranno titolo per partecipare ai bandi regionali di finanziamento di opere e lavori pubblici;

- d) per adeguarli alle odierne necessità ambientali e sociali, gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 sono significativamente incrementati almeno nei Comuni che abbiano una popolazione superiore ai trentamila abitanti. Le nuove attrezzature dovranno avere il valore prevalente di infrastruttura verde orientata a incidere sugli aspetti della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico nelle aree urbane. Gli effetti positivi prodotti da queste attrezzature dal punto di vista ecologico, sociale, culturale ed economico dovranno essere documentati in modo concreto e misurato. La monetizzazione degli standard è ammissibile solo nel caso in cui i suoli da cedere gratuitamente al Comune da parte dei privati, per dimensione e forma o localizzazione, comporterebbero gravi inconvenienti gestionali al Comune;
- e) per caratterizzare la pianificazione urbanistica e territoriale come un processo pubblico continuo e permanente per la cura dell'ambiente e dei beni comuni, i suoi strumenti sono articolati in due componenti diversificate: i vincoli ricognitivi, una componente strutturale, valida a tempo indeterminato, che tutela gli ambiti territoriali dotati di valori paesaggistici, naturalistici, storico-culturali, agronomici o affetti da pericolosità naturali, in modo tale che disciplinino la cura e il recupero degli insediamenti consolidati e definiscano la perimetrazione del territorio urbanizzato in modo che solo all'interno di questo perimetro possano essere previsti interventi di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate che evitino ulteriore consumo di suolo, o, in ultima analisi - documentando l'impossibilità di concrete soluzioni alternative e specificando le azioni di compensazione ambientale previste - interventi di trasformazione comportanti consumo di suolo; vincoli funzionali, una componente operativa, valida per non più di cinque anni, che seleziona secondo una strategia pubblica argomentata le trasformazioni insediative e infrastrutturali da realizzare, compatibili con le disposizioni strutturali.

2. Per ridurre i tempi di elaborazione dei PUC, garantire il recepimento delle tutele sovraordinate e risolvere a monte eventuali conflitti fra piani specialistici, la componente strutturale dei PUC deve essere elaborata congiuntamente dai Comuni e dalle Amministrazioni sovraordinate: Autorità di bacino, Province o Città Metropolitane, Soprintendenze, ASL, eventuali Enti Parco. Tale attività di co-pianificazione non deve prescindere dal coinvolgimento nella redazione dei piani della popolazione residente e delle associazioni della società civile.

3. Allo scopo di promuovere in modo efficace le forme di mobilità urbana e territoriale sostenibili, i Comuni includono nella componente strutturale i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), strategie specifiche in merito al trasporto collettivo intermodale e alla mobilità ciclabile e pedonale e in ciascuna componente operativa una quota di piste ciclabili significativa in rapporto alla dimensione demografica e territoriale del comune. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta Regionale della Campania predispone il Piano Regionale per il Trasporto Pubblico Locale e il suo potenziamento, con priorità di intervento per il trasporto su ferro.

4. Al fine di incrementare il verde dei contesti urbani, nelle aree di pertinenza delle residenze preesistenti negli ambiti urbanizzati diversi dai tessuti insediativi storici, vanno realizzati anche attraverso il coinvolgimento finanziario dei privati i seguenti obiettivi:

- a) programmare adeguate azioni di forestazione urbana;

- b) piantumare negli spazi pertinenziali privati nuove alberature, compensando le spese fra i proprietari per quartiere o per isolato a seconda della densità insediativa e dei caratteri e delle dimensioni delle maglie della rete stradale;
- c) conservare permeabile una quota significativa delle aree di pertinenza nelle nuove urbanizzazioni residenziali di piano, piantumandovi alberi e arbusti in numero proporzionato all'estensione;
- d) promuovere la realizzazione di tetti verdi;
- e) prevedere per tutte le nuove trasformazioni urbanizzative la realizzazione di reti duali con il recupero e il riuso delle acque piovane e di quelle depurate.

5. La Giunta Regionale vara entro sei mesi un programma per lo stoccaggio e il riuso delle acque piovane in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

6. Per ridurre in modo effettivo il rischio da pericolosità idrogeologica, in ogni componente operativa del PUC, ossia per ogni quinquennio, previo stanziamento di risorse finanziarie adeguate da parte della Regione, deve essere trasferita in ambiti sicuri del medesimo Comune o, in carenza, dei Comuni contermini o prossimi, una quota adeguata delle residenze legittime o condonate ricadenti in ambiti con rischio di frana o rischio idraulico di livello R3 e R4, dando maggiore evidenza e valore al Piano di gestione del rischio già obbligatorio in Campania in sede di formazione dei PUC, così come prescritto dall'Autorità di Bacino.

7. Al fine di garantire concretamente il diritto alla città vanno riservate quote adeguate dell'intera edificabilità residenziale del piano urbanistico comunale a edilizia residenziale sociale (ERS), nella misura minima del 30%, e a edilizia residenziale pubblica (ERP), nella misura minima del 20%. Ai fini della valorizzazione nei centri storici delle presenze residenziali, in modo particolare delle fasce sociali più deboli, degli studenti e delle attività culturali e artigianali di pregio, la Regione e i Comuni dispongono specifiche misure incentivanti la residenzialità popolare opportunamente regolamentando il settore degli affitti brevi a fini turistici.

8. Per contrastare il consumo di suolo in Campania e azzerarlo entro il 2050, la pianificazione urbanistica comunale classifica come urbanizzato trasformabile solo il territorio già edificato almeno parzialmente con una percentuale di suolo impermeabilizzato non inferiore al 50% con continuità dei lotti edificati o destinati a verde pubblico o privato di pertinenza e classifica come rurale o naturale il territorio residuo, non edificabile se non per certificate necessità coltivatrici sui suoli già agricoli. Sono ammesse deroghe solo per impianti tecnologici pubblici e per strutture ed opere strettamente necessarie a garantire standard urbanistici e di erogazione di servizi sociali, educativi e sportivi per il territorio.

9. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione. I Comuni più grandi possono in tali fasi affidare alle maggiori organizzazioni sindacali nazionali il ruolo di rappresentanza degli interessi deboli e diffusi, ferma restando la facoltà di tutti i cittadini e delle loro associazioni di esprimere giudizi, correttivi e proposte. In particolare, ai fini della selezione dei criteri per la redazione della componente strutturale dei PUC, sono convocati tavoli consultivi con la partecipazione dei soggetti sociali organizzati quali sindacati,

associazioni imprenditoriali, università, associazioni culturali e associazioni ambientaliste. Ai fini della redazione della componente programmatico-operativa dei PUC sono convocati tavoli consultivi con la partecipazione di tutti gli interessati e successivi tavoli decisionali nei quali gli interessati possono anche presentare proposte coerenti con le disposizioni strutturali da esaminare da parte delle Amministrazioni Comunali in forma concorrenziale pubblica.

10. La rigenerazione urbana deve prevedere sia interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale che programmi immateriali di promozione e animazione culturale, aggiornamento professionale, inclusione sociale ed educazione sanitaria.

11. La programmazione finanziaria regionale deve conferire priorità alle opere pubbliche strategiche individuate nella pianificazione comunale. La Regione inoltre pubblica annualmente bandi per il finanziamento di studi specialistici finalizzati all'elaborazione dei PUC in corso di formazione.

12. La Regione controlla l'effettiva redazione dei piani di rimozione e smaltimento dell'amianto in tutti i Comuni in cui ve ne sia necessità.

Art. 5.

Della tutela del mare e della biodiversità

1. Le ripetute vicende del dissesto idrogeologico dell'isola d'Ischia, particolarmente riferite al Monte Epomeo, richiamano l'esigenza di strumenti organici e strutturali di cura del territorio, di programmazione degli interventi, di contrasto al dissesto idrogeologico, di valorizzazione dei terreni ai fini paesaggistici ed agricoli. A tal scopo, con le procedure già normate, si dispone l'istituzione del Parco Regionale del Monte Epomeo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'elevato valore storico ambientale del parco urbano del Sebeto, nell'area orientale della città di Napoli, viene destinato uno specifico finanziamento regionale alla sua rinaturalizzazione e alla sua gestione.

3. In coerenza con gli indirizzi normativi del Parlamento Europeo in materia di ripristino della natura, ai fini del graduale ripristino degli ecosistemi degradati sia terrestri che marini (politiche ed interventi finalizzati a migliorarne la struttura e le funzioni con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza dei suddetti ecosistemi), la Regione elabora una nuova strategia di gestione, valorizzazione ed ampliamento delle aree protette.

4. La Regione Campania assume come orientamento e vincolo positivo della propria attività la Convenzione relativa alla protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30 e la Direttiva 2008/56/CE, del 17 giugno 2008, relativa al quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta Regionale presenta al Consiglio la proposta di Piano per:

- a) incrementare l'estensione delle Aree Marine Protette (AMP) fino a coprire il 30% della superficie marina e con particolare riferimento alle aree di ripopolamento ittico;

- b) incrementare l'efficacia di gestione delle AMP e dei siti Natura 2000 a mare esistenti;
- c) accorpate alle AMP i Siti di Interesse Comunitario confinanti o ricadenti;
- d) ripristinare e proteggere gli ecosistemi degradati, sia terrestri che marini, mediante interventi di rinaturalizzazione delle coste, di ricostruzione delle zone umide e paludose, di protezione di ecosistemi chiave, come quelli che ospitano la posidonia oceanica, e le dune costiere, attraverso azioni di ristabilimento passivo e attivo.

5. Per affermare il diritto alla fruizione del mare e degli ambienti naturali connessi, i Comuni sono tenuti a riservare non meno del 50% del loro litorale balneabile a spiaggia libera dotata di essenziali impianti igienici e servizi di sicurezza di base.

TITOLO III

Ambiente ed Energia

Art. 6.

Degli obiettivi per il clima e della crescita di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale della Campania approva una strategia regionale per ridurre del 45% le emissioni climalteranti entro il 2030 e per azzerarle entro il 2050
2. Il sole, il vento, l'acqua, il calore della terra e le altre fonti rinnovabili utilizzate in Campania ai fini della produzione di energia pulita sono da considerarsi in primo luogo beni di riferimento delle comunità e delle istituzioni locali, le quali si rapportano ad essi come beni comuni dell'umanità. Non meno del 30% dell'energia da fonte rinnovabile a carattere industriale prodotta da operatori privati sulla base di nuove concessioni deve essere restituita alle comunità territoriali, comunali o distrettuali, con definizione interna agli atti di concessione sulla base delle finalità di cui al successivo c. 4. Per la realizzazione di parchi solari fotovoltaici è vietato l'uso di superficie agricola a terra.
3. Le comunità energetiche solidali rappresentano la base per una rete di produzione di energia da fonti rinnovabili territoriale, di comunità, solidale, decentrata, autogovernata. Promotori primi delle comunità energetiche, anche ai fini dell'azione di contrasto dei fenomeni di povertà energetica, sono i Comuni, finanche a partire dalla messa a disposizione del patrimonio immobiliare pubblico ed è incentivata, inoltre, la loro associazione.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti per la nascita della Società Regionale per la Gestione dell'Energia Pulita e delle Reti, composta dai Comuni, e che organizza la Rete integrata di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di perseguire i seguenti obiettivi: utilizzare quota dell'energia prodotta da fonte rinnovabile per abbassare il costo dell'energia elettrica per famiglie, strutture pubbliche e imprese dei territori dove essa è prodotta; per redistribuire in termini solidali il sovrappiù, con finalità di lotta alla povertà energetica, alle aree più densamente popolate. Alla Società è affidato il compito di definire, d'intesa con tutti i soggetti interessati, programmi regionali di produzione di energia rinnovabile tramite l'utilizzo di tetti pubblici e

tetti industriali e commerciali, discariche bonificate e cave non più in uso. La Società promuove, altresì, progetti di produzione di energia eolica e solare in rete.

5. Alla Società Regionale per la Gestione dell'Energia Pulita e delle Reti è affidata, nel rispetto della normativa su privacy e sicurezza del trattamento dei dati, la valorizzazione solidale della lavorazione di tutti i dati provenienti dalle attività previste dalla presente legge ai fini della garanzia della sovranità sugli stessi e sul loro utilizzo ai fini del miglioramento delle capacità di sviluppo, occupazionali e di qualità della vita dei cittadini della Campania. La Giunta Regionale può, d'intesa con tutti i soggetti interessati, orientare il conferimento di altre classi di dati provenienti dall'attività del sistema sanitario, di enti pubblici ed economici e di servizio a controllo pubblico.

Art. 7.

Dell'acqua

1. La gestione delle grandi adduzioni dell'acqua è affidata ad una società 100% pubblica costituita dalla Regione Campania entro tre mesi dalla approvazione della presente legge. La Regione, nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo 2000/60/CE del 23 ottobre, dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'esito referendario del 2011, razionalizza e innova il modello gestionale dei servizi idrici attraverso l'istituzione di un sistema idrico integrato, a scala regionale o in ambiti territoriali comunque non inferiori alle Province e alla Città metropolitana, che riunifici in gestioni pubbliche unitarie grandi adduzioni, distribuzione, fognature e depurazione delle acque reflue. I commissari straordinari per la liquidazione degli enti d'ambito istituiti ai sensi della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 concludono le loro attività entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Della qualità dell'aria

1. La legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 è aggiornata sulla base dei presenti principi:

- a) la Campania adotta come limiti di inquinamento dell'aria nel proprio territorio quelli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- b) oltre al monitoraggio quantitativo degli inquinanti (concentrazione media giornaliera ed annua) l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) effettua il monitoraggio orario quotidiano degli stessi in tutte le zone della Regione, individuando l'ora di massima concentrazione degli stessi. Per il particolato (PM 10 e PM2,5) è obbligatorio effettuare la speciazione quotidiana con individuazione delle sorgenti emmissive. Al termine di ciascun anno, l'ARPAC accompagna al prospetto di sintesi, un rapporto con l'individuazione delle aree critiche territoriali della Regione in cui i valori limite degli inquinanti appaiono debordanti con l'individuazione delle sorgenti emmissive prevalenti. Nel caso si verificano, per almeno due anni consecutivi, valori di uno specifico inquinante superiori al limite consentito in una determinata area territoriale, la Regione Campania, di concerto con l'ASL di competenza, l'Istituto Superiore di Sanità ed i sindaci dei Comuni relativi, promuove un'indagine epidemiologica sullo stato di salute della popolazione dell'area da svolgersi nei successivi sei mesi. In sede di

prima applicazione della legge, dalla valutazione retrospettiva dei prospetti di sintesi prodotti dall'ARPAC negli ultimi cinque anni, si individuano eventuali aree che già presentino la condizione indicata. Per esse l'indagine epidemiologica viene effettuata con immediatezza, non oltre i primi quattro mesi. per i Comuni interessati si individuano specifici strumenti di sostegno e supporto per la predisposizione di tutti gli interventi per la progressiva riduzione dei livelli di inquinamento dell'aria;

- c) è fatto compito all'ARPAC di predisporre un Piano Strategico Operativo di disinquinamento dell'aria con riferimento a tutte le fonti di inquinamento, proposto alla Giunta Regionale che lo presenta al Consiglio entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, c. 1, lett. b) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10. L'attuazione delle misure di risanamento ambientale individuate è in capo alla Regione e ai Comuni;
- d) i Comuni inadempienti non avranno titolo per partecipare ai bandi regionali di finanziamento di opere e lavori pubblici;
- e) si istituisce un apposito fondo per il finanziamento di opere e servizi volti al conferimento e al riutilizzo dei residui agricoli. Contestualmente sono esclusi da tutti i finanziamenti regionali le imprese agricole che abbiano ricevuto negli ultimi trentasei mesi notifiche di denuncia o accertamenti di abbruciamenti agricoli ai fini di smaltimento.

2. È promossa l'"elettrificazione" dei porti campani con uno specifico Piano e con adeguati incentivi, che la Giunta Regionale predispone d'intesa con l'Autorità Portuale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. In attesa delle opere a farsi per la connessione elettrica dai moli, è fatto divieto per le navi nei porti della Campania di stazionarvi con motori accesi per un tempo superiore ai trenta minuti dopo l'attracco e per più di trenta minuti prima della partenza. Il divieto è escluso per le navi, ibride, che si alimentano utilizzando energia elettrica autoprodotta a bordo o per le navi che utilizzano carburanti ecologici.

Art. 9.

Delle norme sull'attività di logistica

1. L'ultimo miglio delle attività logistiche per le consegne a domicilio deve essere realizzato con mezzi a emissione zero. La Regione definisce uno specifico Piano di sostegno per la conversione dei mezzi delle ditte individuali e delle piccole aziende della rete di consegna. Dagli aiuti sono esclusi i marchi nazionali e internazionali di distribuzione.

Art. 10.

Della montagna

1. La Regione Campania adotta, su base triennale, un programma regionale per la cura della montagna. Ai fini della sua attuazione il personale in organico alle Comunità Montane viene riorganizzato e distribuito localmente secondo le necessità nel Corpo Regionale di Tutela della Montagna.

2. Si istituisce un concorso per assumere mille figure professionali tra ingegneri ambientali, dottori in scienze forestali, agronomi, architetti, geometri, tecnici e operai.

TITOLO IV

Agricoltura e Alimentazione

Art. 11.

Della conversione ecologica delle produzioni agricole e animali

1. La Campania assume come centrale l'obiettivo della conversione ecologica delle produzioni agricole e animali, del cibo e della sua trasformazione, unitamente alla lotta agli sprechi alimentari.

2. A questo fine è orientata la allocazione prioritaria delle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale: per la parte per cui essa esprime funzioni di indirizzo nell'uso e per la parte di utilizzo diretto.

3. Alla Giunta Regionale è demandato il compito di presentare al Consiglio entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i Piani operativi e di dettaglio, dotati delle risorse finanziarie a valere sul comma precedente, con individuazione delle fasi di verifica e dei risultati, per l'implementazione dei seguenti obiettivi strategici per la Campania:

- a) raggiungere entro il 2030 la percentuale del 50% di agricoltura biologica, rigenerativa, naturale, nobile e in ogni caso non intensiva, ed entro il 2050 la percentuale dell'80%;
- b) identificare la piccola e media impresa agricola, contadina e agrituristica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, come riferimento primario da promuovere, sostenere e incentivare. A essa è destinato non meno dell'80% delle risorse stanziabili disponibili nell'ambito della politica agraria, di trasformazione agricola e alimentare. Per queste imprese, nonché per le cooperative giovanili, la Regione Campania promuove la realizzazione della Rete territoriale di centri per l'eccellenza ambientale, strutture di supporto tecnico nella conversione ecologica delle aziende e nel supporto alla loro messa in rete e valorizzazione in rapporto al mercato, ai processi di innovazione tecnologica ed alla diffusione e valorizzazione delle produzioni tradizionali locali. I Centri assicurano medesima attività di supporto alla piccola pesca;
- c) riconoscere il ruolo primario delle aggregazioni territoriali promosse dagli Enti locali e dai Comuni, dai Distretti ecologici, dai Distretti biologici, dagli Enti di gestione delle aree protette, dalle Comunità montane, dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nella articolazione territoriale degli obiettivi di cui alle lett. a) e b) del presente comma per il governo delle risorse attuative;
- d) riconoscere un sostegno preferenziale alle realtà economiche, produttive e di servizio, costituite in forma cooperativa giovanile, con il coinvolgimento anche di migranti nei loro percorsi di inclusione. Ad esse, secondo un programma specifico, sono messi a disposizione terreni ed aree incolte e non utilizzate, in particolare in zone di collina e di montagna. Eguale sostegno preferenziale è

assicurato alle realtà economiche, cooperative e del terzo settore, che gestiscono beni confiscati alle organizzazioni criminali;

- e) consolidare un canale distributivo dei prodotti agroalimentari di eccellenza in rapporto diretto tra produttori, associazioni e realtà del terzo settore e il mondo del consumo, con particolare riguardo nei confronti di quello critico, attraverso il riuso, sulla base di specifici progetti comunali, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, di spazi coperti già esistenti, adeguati e attrezzati in tutti i Comuni della Regione ed in ogni caso, anche a livello intercomunale, in misura di almeno uno ogni cinquantamila abitanti, destinati al rapporto diretto tra produttori e consumatori e alla didattica civica sulla corretta agricoltura e alimentazione. La Regione, altresì, incentiva l'individuazione di spazi dedicati, all'interno dei mercati comunali già esistenti, a prodotti e produttori di cui alle lett. a) e b) del presente comma. Al tempo stesso la Giunta Regionale appronta un Regolamento per la promozione dei Distretti del Commercio con particolare riferimento alla distribuzione agroalimentare di prossimità come elemento di rivitalizzazione delle città e regola la densità massima e le distanze minime di non meno di cinque chilometri che vi devono essere tra l'uno e l'altro di eventuali nuovi insediamenti della grande distribuzione organizzata e disponendo misure di mitigazione degli effetti sul clima di quelli esistenti;
- f) adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un Piano di Comunicazione integrata per la diffusione degli obiettivi di corretta alimentazione riferiti in particolare ai valori della dieta mediterranea, alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e alla lotta agli sprechi alimentari. Il Piano prevede anche una sua articolazione all'interno della rete distributiva commerciale sociale, piccola e media e della grande distribuzione organizzata sulla base di specifiche intese con gli operatori interessati;
- g) promuovere, d'intesa con il ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università nelle scuole di ogni ordine e grado della Campania programmi per la didattica dell'ecologia e della corretta alimentazione, la didattica della sostenibilità ambientale delle produzioni agricole e degli allevamenti animali e della sana alimentazione con riferimento ai valori della dieta mediterranea, unitamente alla individuazione per gli istituti di istruzione superiore, tecnica e professionale dei nuovi profili professionali e formativi per la conversione ecologica dell'agricoltura;
- h) scegliere, nel quadro della diffusione delle mense e del tempo prolungato nella scuola dell'obbligo, di servire nelle mense stesse esclusivamente cibo biologico e naturale, prodotti tradizionali del territorio e comunque non provenienti da agricoltura intensiva, secondo i valori della dieta mediterranea e senza oneri aggiuntivi per le famiglie. La stessa scelta si determina per tutte le mense ospedaliere e di servizio ai degenti in tutte le strutture pubbliche e in quelle private accreditate, sia sanitarie che socio-sanitarie;
- i) promuovere il Piano triennale per lo sviluppo di diecimila nuovi orti urbani nei prossimi tre anni come fattore di inclusione sociale e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- l) promuovere il Piano triennale per la conversione ecologica degli impianti serricoli ortofrutticoli. La Regione regola il rilascio di nuove autorizzazioni di impianti serricoli, le loro caratteristiche di sostenibilità e in una misura che in ogni caso

non può essere superiore all'1% del territorio di riferimento. Nella Piana del Sele è fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per impianti serricoli;

- m) vietare il rilascio di autorizzazione per nuovi insediamenti allevatoriali intensivi. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo di sistemi allevatoriali naturali, la reintroduzione di razze animali autoctone in via d'estinzione nella filiera biologica e naturale, nel pieno rispetto delle misure di benessere animale;
- n) individuare la piccola pesca artigianale come riferimento primario da promuovere. La Regione sostiene con un programma specifico di azioni finanziarie, formative, di ricerca, di sensibilizzazione dei consumatori, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i pescatori nel passaggio verso la pesca sostenibile contribuendo così alla conservazione delle risorse ittiche e alla protezione degli ecosistemi marini.